

CONVENZIONE EX ART.30 TUEL TRA ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO
OTTIMALE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

L'anno duemiladodici, il giorno 28 del mese di dicembre, in Imperia, presso lo Studio Notari
Saguato sito in Imperia, Via Don Abbo il Santo, 16,

sono personalmente comparsi, nella persona dei rispettivi Sindaci, o per mezzo di delega:

Comune di Badalucco
Comune di Cervo
Comune di Costarainera
Comune di Diano Castello
Comune di Diano Marina
Comune di Diano San Pietro
Comune di Dolcedo
Comune di Montalto Ligure
Comune di Ospedaletti
Comune di Pontedassio
Comune di San Bartolomeo al Mare
Comune di San Lorenzo al Mare
Comune di Sanremo
Comune di Santo Stefano al Mare
Comune di Taggia
Comune di Terzorio
Comune di Vallecrosia

PREMESSO:

- che in attuazione della legge 36/94 "Disposizioni in materia di risorse idriche" la Regione Liguria con propria deliberazione Consiliare n° 43 in data 8 luglio 1997 ha individuato gli ambiti ottimali, tra cui quello denominato Ambito Territoriale Ottimale Imperiese;
- che l'AATO Imperiese, costituito in data con la stipula di una Convenzione ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 267/2000, con Delibera n° 22 del 22/12/2011 dell'Assemblea Consortile, ha scelto la forma di gestione mediante società totalmente controllata dai Comuni dell'ambito, che conseguentemente, secondo i principi comunitari debbono esercitare sulla società un controllo finanziario e gestionale analogo a quello da essi esercitato sui propri uffici;
- che con deliberazione dell'Assemblea n° 21 del 26/09/2012 l'AATO Idrico ha stabilito che i Comuni dovessero costituire la società consortile rispettando i seguenti indirizzi a garanzia della corretta organizzazione del SII dell'ATO Imperiese mediante affidamento in house:
 - a) la società consortile gestirà il servizio nei territori di tutti i Comuni dell'ambito oggetto di affidamento, direttamente con proprio personale e mezzi, oppure tramite le società consorziate SECOM ed AMAIE, o tramite la società risultante dalla fusione di esse;
 - b) il capitale sociale dovrà essere suddiviso tra i Consorziati in base alla popolazione residente risultante all'ultimo Censimento;

c) di fissare il capitale iniziale della società consortile in 1,50 € per abitante residente all'ultimo Censimento;

d) i Comuni dovranno esercitare congiuntamente il controllo analogo sulla società tramite convenzione ex art.30 TUEL, od almeno prevedere un Comitato Tecnico formato da rappresentanti dei Comuni che contribuisca appunto al controllo analogo;

e) i Comuni parteciperanno alla società consortile direttamente, oppure indirettamente tramite le società interamente pubbliche operanti nel settore cui partecipano, ovvero tramite la società risultante dalla fusione di queste ultime. In caso di partecipazione indiretta, le azioni (pari ad € 1,50 per abitante dei Comuni soci) saranno detenute ed intestate alle società suddette. AMAIE dovrà tenere una contabilità separata per le diverse attività da essa svolte, in modo da non gravare sulla tariffa del SII debiti e costi relativi ad attività diverse;

f) se i Comuni parteciperanno direttamente, alle società di cui al punto precedente verrà attribuita una azione ciascuna di valore di 1,50 € In caso di fusione di dette società alla società risultante verrà attribuito un numero di azioni pari al numero delle società che si fondono. Le azioni attribuite a SECOM e AMAIE saranno azioni connesse a specifiche prestazioni accessorie, ai sensi dell'art. 1345 C.C., prestazioni accessorie costituite dall'obbligo di tali società di svolgere talune attività per conto della società consortile, e segnatamente di gestire il servizio in alcuni dei comuni dell'ambito. Tali azioni saranno prive del diritto di voto. AMAIE e SECOM non potranno acquisire azioni ordinarie, non connesse a prestazioni accessorie, neppure in caso di aumento di capitale. AMAIE dovrà tenere una contabilità separata per le diverse attività da essa svolte, in modo da non gravare sulla tariffa del SII debiti e costi relativi ad attività diverse;

- Che con la medesima deliberazione n.21/2012 l'ATO Idrico Imperiese ha stabilito
 - di dare atto che i Comuni che hanno ottenuto il diritto alla Gestione in deroga potranno partecipare al capitale societario, anche con quote figurative;
 - che per effetto dell'affidamento che sarebbe stato disposto dalla Autorità sull'intero ambito, anche prima od in mancanza dell'acquisizione della partecipazione del singolo Comune nella società consortile affidataria, tutti i Comuni (non autorizzati alla gestione autonoma del sii ex art. 148 c. 5 D.Lgs. 152/2006) dovranno consegnare gli impianti e mettere in grado il gestore di avviare il servizio nei tempi stabiliti nella delibera di affidamento. In difetto questa Autorità chiederà la nomina di un commissario ad acta ex art.136 TUEL, trattandosi di inadempimento del singolo Comune ad un obbligo di legge ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.
 - che la società consortile affidataria in house avrebbe gestito il SII in tutti i Comuni dell'ambito, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore a 1000 abitanti, autorizzati con deliberazione dell'Assemblea n.20 del 22.12.2011 all'autonoma organizzazione della propria gestione.
- Che con delibera dell'Assemblea dell'AATO Idrico n° 22 del 16/10/2012 è stato, tra l'altro, deliberato:
 - di prendere atto della bozza di statuto e degli atti negoziali per consentire il controllo analogo dei comuni sulla società, come licenziati dal C.d.A. nella seduta del 10/10/2012;
 - di stabilire che gli stessi sono conformi alle indicazioni precedentemente impartite dall'Assemblea dell'AATO Idrico;
- con delibera dell'Assemblea n° 17 del 19/07/2012 è stato approvato il Piano Ambito;
- con delibera dell'Assemblea dell'AATO Idrico n° XXX del 13/11/2012 è stato, tra l'altro, deliberato la non sussistenza per tutte le aziende presenti sul territorio dell'AATO Imperiese del diritto a proseguire nelle attuali gestioni.
- Che in data 08/11/2012 è stata costituita la soc. Rivieracqua società consortile p.a.
- Che con deliberazione n. 29 del 13/11/2012 l'AATO Idrico Imperiese ha affidato il SII alla soc. Rivieracqua scpa
- Che in data 28/12/2012 si è tenuta la conferenza dei servizi ex art.14 l.n.241/1990, che ha approvato il testo della presente convenzione, e con la quale gli enti partecipanti hanno convenuto di istituire la forma associativa della convenzione ex art.30 TUEL al fine di consentire a tutti i Comuni dell'Ambito un controllo congiunto finanziario e gestionale

analogo a quello da essi esercitato sui propri uffici, e per ottemperare alle prescrizioni impartite in tale senso dall'AATO Imperiese. La presente convenzione è pertanto aperta alla sottoscrizione dei Comuni dell'Ambito che ancora non hanno deliberato.

Tutto ciò premesso gli Enti sottoscrittori della presente convenzione convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 (Oggetto)

1. In attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea dell'AATO Imperiese con gli atti in premessa elencati, gli enti sottoscrittori del presente atto si impegnano ad esercitare congiuntamente il controllo finanziario e gestionale sulla società Rivieracqua scpa, analogo a quello da essi esercitato sui propri uffici, avvalendosi degli strumenti convenzionali previsti dal presente atto.

ARTICOLO 2 (Forme di consultazione e deleghe)

1. Quale forma di consultazione tra gli Enti convenzionati è prevista una conferenza tra i Sindaci dei Comuni o loro delegati ed il Presidente della Provincia di Imperia o suo delegato, disciplinata dall'art.14 e segg. l.n.241/1990.
2. Con la presente convenzione gli Enti delegano il Comune di Sanremo a rappresentarli ed operare per loro conto, ai sensi dell'art.30 comma 4 D.Lgs.n.267/2000, utilizzando la struttura amministrativa di quest'ultimo ente.
3. Ciascuno degli Enti convenzionati può procedere direttamente alla convocazione della Conferenza, per assumere le determinazioni di cui al seguente art.3.

ARTICOLO 3 (competenze)

1. Gli Enti convenzionati si impegnano a convocare la conferenza prevista dall'art.2 prima di ogni assemblea ordinaria e straordinaria di Rivieracqua scpa, al fine di concordare preliminarmente il voto da esprimere in tali sedi per l'esercizio delle competenze stabilite dagli artt. 20 e 20 bis dello Statuto, ed al fine di permettere l'esercizio dei diritti delle minoranze previsti dallo stesso Statuto.
2. La conferenza designa i candidati alla nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione da inserire nelle liste previste dall'art. 21 dello Statuto di Rivieracqua spa, che saranno poi formate dal Comitato Tecnico previsto dallo Statuto di Rivieracqua spa, con votazioni e quorum distinti. In particolare:
 - a) per la designazione dei nominativi che dovranno rappresentare i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, votano unicamente i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - b) per la designazione dei nominativi che dovranno rappresentare i Comuni con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti, votano unicamente i Comuni con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti;
 - c) per la designazione dei nominativi che dovranno rappresentare i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti votano unicamente i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

3. Parimenti gli Enti convenzionati si impegnano a convocare la conferenza prevista dall'art.2 prima di ogni riunione del Comitato tecnico previsto dall'art.28, per fornire al predetto Comitato Tecnico i propri indirizzi per l'espressione dei pareri previsti dall'art.29.
4. La conferenza designa i componenti del Comitato Tecnico, che l'Assemblea dovrà poi nominare con i criteri stabiliti dall'art. 30; la conferenza delibera con distinte votazioni e quorum con la partecipazione rispettivamente dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti, e superiore a 30.000 abitanti, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
5. Per le deliberazioni previste dal comma 1 e 3 del presente articolo la conferenza delibera validamente (quorum) con la presenza della maggioranza degli Enti aventi diritto, e con la maggioranza dei presenti.
6. Per le deliberazioni previste dai comma 2 e 4 del presente articolo (designazioni dei componenti del C.d.A. e del Comitato Tecnico) la Conferenza delibera con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli Enti aventi diritto.
7. Fanno eccezioni le deliberazioni finalizzate all'esercizio dei diritti delle minoranze, per le quali è sufficiente la presenza degli Enti secondo le percentuali previste dallo Statuto.

ARTICOLO 4

(Durata)

1. Gli Enti stipulanti stabiliscono che la presente convenzione cesserà per l'esaurimento del fine per il quale è stata sottoscritta.

ARTICOLO 5

(Quote di partecipazione)

1. Le quote di partecipazione degli Enti alla presente convenzione sono determinate in ragione di un voto per ciascun Ente a prescindere dall'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, e perciò a prescindere dalla quota di partecipazione all'AATO e dalla partecipazione azionaria in Rivieraacqua scpa.
2. Le quote di partecipazione possono essere modificate dalla conferenza di cui all'art.2.

ARTICOLO 6

(Spese di funzionamento)

1. Le spese di funzionamento della Convenzione, e segnatamente quelle del Comune delegato e delle relativa struttura amministrativa, gravano sui Comuni convenzionati in proporzione alla loro quota di partecipazione di cui all'art.5.

DIANO MANINA

SAN BARTOLOMEO AL MARE

RENO

FOLCEO

COSTA MAREMMA

SAN LORENZO
AL MARE

TACENA

ERRORO

S. RENZO
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

PORTOFINO
DIANO S. PIETRO
TULO MARONE
OSPEDALETTI
[Signature]

VALLECARO
[Signature]
MANSI CASTELLO
[Signature]